

**Decreto esecutivo  
concernente l'aliquota per il finanziamento dell'indennità  
di perdita di guadagno in caso di adozione**  
(del 30 novembre 2016)

IL CONSIGLIO DI STATO  
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

richiamati gli articoli 19 e 20 della legge sulle indennità di perdita di guadagno in caso di adozione del 23 settembre 2015 (in seguito Lipga);

**decreta:**

**Aliquote contributive** (art. 20 Lipga)

**Art. 1** I contributi percentuali applicabili per il finanziamento dell'indennità di adozione ammontano allo 0.003%.

**Entrata in vigore**

**Art. 2** <sup>1</sup>Il presente decreto esecutivo è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi.  
<sup>2</sup>Esso entra in vigore il 1° gennaio 2017.

Pubblicato nel BU **2016**, 490.